



# COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Copia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - componente IMU (imposta municipale propria) - modifica aliquote anno 2015. Approvazione.

L'anno 2015 addì otto del mese di maggio, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato a norma:

- ▲ dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- ▲ dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
- ▲ degli artt. 35, 36 e 37 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 23.12.1999;

con lettera prot. n. 2207 del 30.4.2015 del Sindaco si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale del quale sono membri i Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	<b>DR. ALPE PAOLO - PRESIDENTE</b>	<b>Sì</b>
2	<b>NURISSO MAURO - VICE SINDACO</b>	<b>Sì</b>
3	<b>GIANNOCCARO GIOVANNI - CONSIGLIERE</b>	<b>Sì</b>
4	<b>VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE</b>	<b>Sì</b>
5	<b>ODASSO IVANA - CONSIGLIERE</b>	<b>Sì</b>
6	<b>FEROLDI FRANCESCO - CONSIGLIERE</b>	<b>Sì</b>
7	<b>MICHETTI NIVES - CONSIGLIERE</b>	<b>Sì</b>
8	<b>GUIDARINI CARLA - CONSIGLIERE</b>	<b>Sì</b>
9	<b>CATTERO VIVIANA - CONSIGLIERE</b>	<b>NO Giustificato</b>
10	<b>GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE</b>	<b>NO Giustificato</b>
11	<b>BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE</b>	<b>NO Giustificato</b>
	TOTALE PRESENTI	<b>8</b>
	TOTALE ASSENTI	<b>3</b>

\*\*\*\*\*

Assume la presidenza DR. ALPE PAOLO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

Il Sindaco riapre la seduta alle ore 23.15.

Presenti n. 8

-----

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale ;

Dato atto che:

- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'art. 1, comma 708 della legge n. 147/2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993;

Preso atto che l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24.12.2012, elimina per gli anni 2013 e 2014 la riserva allo Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base dello 0,76% (7,6 per mille), riserva prevista dall'art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011;

Preso altresì atto che il medesimo comma 380 riserva invece allo Stato il gettito d'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (7,6 per mille) e prevede inoltre che i Comuni possano aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota base dello 0,76% per questa tipologia di immobili, introitando quindi la differenza di gettito fra l'aliquota deliberata e l'aliquota standard;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 (determinazione aliquota TASI), può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

- comma 692 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: “il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;
- comma 703, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

Ricordato che con deliberazione G.C. n. 27 del 7.5.2014 è stato designato, quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile dei Servizi Tecnici - arch. Paola MARGRIT o suo sostituto;

Visto l'art. 13, comma 2 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i., che recita:

“(omissis)... I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale (omissis) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.”;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 25 del 6.8.2014 di approvazione Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), che comprendeva al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, in vigore dal 1 gennaio 2014, il quale prevedeva la fattispecie di cui al comma precedente al comma 11 dell'art. 5, titolo II, capitolo 2 “componente IMU”;

Atteso che l'ulteriore significativa riduzione del fondo di solidarietà comunale disposta per l'anno 2015 dalla legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) non consente più l'applicazione di tale agevolazione e soprattutto la sua sostenibilità finanziaria, anche in considerazione del fatto che non sono più previsti trasferimenti compensativi da parte dello Stato per tale fattispecie;

Richiamata altresì la deliberazione C.C. n. 14 in data odierna che modifica il Regolamento per la disciplina della IUC, mediante l'eliminazione del comma 11 dell'art. 5, titolo II, capitolo 2 “componente IMU”;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 17 in data odierna con la quale sono state determinate, come proposto dalla G.C. con deliberazione n. 39 dell'1.4.2015, in riferimento all'art. 48, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (attività propositiva e di impulso demandata alla G.C.), le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2015:

- altri fabbricati diversi dall'abitazione principale 0,76 per cento;
  - immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili) 0,76 per cento;
- a conferma di quelle deliberate per l'anno 2014;
- terreni agricoli esenti;

Ricordato che con deliberazione C.C. n. 18 in data odierna è stato approvato il bilancio di Previsione 2015, corredato dalla Relazione Previsionale e programmatica 2015/2017 e dal Bilancio Pluriennale 2015/2017, sulla base dello schema predisposto dalla G.C. con deliberazione n. 41 dell'1.4.2015;

Considerato che con comunicato del Ministero dell'Interno in data 15.4.2015 è stata resa nota l'assegnazione del Fondo di solidarietà comunale 2015 che risulta pari ad € 359.745,72, con una diminuzione di € 36.143,28 rispetto alla previsione di bilancio (€ 395.889,00) redatta in data antecedente la pubblicazione del suddetto dato (cfr. deliberazione G.C. n. 41 dell'1.4.2015 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015);

Ritenuto che le risorse aggiuntive mancanti, finalizzate a compensare l'ulteriore riduzione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, possono essere individuate in un incremento dell'aliquota base (0,76%) sugli immobili diversi dall'abitazione principale e sulle aree fabbricabili nella misura strettamente indispensabile a conseguire la finalità perseguita, non essendovi più margini oggettivi per una ulteriore compressione della spesa corrente;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 16.3.2015:

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015;

Rilevato che sono stati espressi i pareri favorevoli sulla proposta operativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, da parte della Responsabile dei servizi tecnici e della Responsabile dei servizi finanziari;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 8

astenuti: n. ==

votanti: n. 8

voti favorevoli: n. 7

voti contrari: n. 1 (VAIR Mariadelfina)

## DELIBERA

- 1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) di dare atto che sul territorio del Comune di Borgone Susa non sussistono immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 4) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2015:
  - aliquota agevolata relativa ai fabbricati assimilati, negli anni scorsi, all'abitazione principale (comodati previsti dall'art. 13, comma 2, D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i.) 0,76 per cento;
  - altri fabbricati diversi dall'abitazione principale 0,81 per cento;
  - immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili) 0,81 per cento;
  - terreni agricoli esenti;al fine di compensare l'ulteriore riduzione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015, che risulta pari ad € 359.745,72, con una diminuzione di € 36.143,28 rispetto alla previsione di bilancio (€ 395.889,00) e non essendovi più margini oggettivi per una ulteriore compressione della spesa corrente;
- 5) di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, infatti: aliquota TASI 1,9 - come fissata con deliberazione C.C. n. 16 in data odierna + aliquota IMU 8,1 = 10,0 per mille, che risulta inferiore al 10,6 per mille;
- 6) di dare atto che con deliberazione C.C. n. 14 in data odierna è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), mediante l'eliminazione del comma 11 dell'art. 5, titolo II, capitolo 2 “componente IMU” che prevedeva la fattispecie di cui all'art. 13, comma 2 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i., che recita: “(omissis)... I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale (omissis) l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.”;
- 7) di revocare la propria precedente deliberazione n. 17 in data odierna che deve intendersi integralmente sostituita dalla presente;
- 8) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per i necessari adeguamenti alla documentazione contabile;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 8

astenuti: n. ==

votanti: n. 8

voti favorevoli: n. 7

voti contrari: n. 1 (VAIR Mariadelfina)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per i necessari adeguamenti alla documentazione contabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE  
F.to: DR. ALPE PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: DR. ALBERTO CANE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 20/05/2015

Borgone Susa, 20/05/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA  
F.to: Cristina GIARDINO